

ATTO DD 423/A1707C/2024

DEL 28/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707C - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo

OGGETTO: L.R. n. 20/2022, D.G.R. n. 17-8007 del 22.12.2023. Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale. Approvazione modalità operative per l'iscrizione al Registro dei birrifici artigianali.

Vista la L.R. 20/2022.

Vista la D.G.R. n. 17-8007 del 22.12.2023 che delibera altresì di approvare, in attuazione della Legge regionale 20/2002, i criteri per l'iscrizione al registro dei birrifici artigianali e per la disciplina del suo funzionamento;

Considerato che la D.G.R. n. 17-8007 del 22.12.2023 delibera inoltre di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo", l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione del programma di incentivi.

considerato che possono essere iscritti al registro dei birrifici artigianali i soggetti produttori di birra artigianale che rispettino i requisiti sotto indicati.

Ammesso che il registro dei birrifici artigianali è costituito dalle seguenti due sezioni:

- a. Birrifici e microbirrifici artigianali (piccoli birrifici indipendenti che producono birra artigianale);
- b. Birrifici e microbirrifici agricoli (Imprese agricole che siano anche piccoli birrifici agricoli indipendenti, la cui produzione di birra artigianale rientra nelle attività di cui all'art. 2135 comma 3 del codice civile);

ritenuto che per poter essere iscritte nella sezione a) del registro dei birrifici artigianali le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

1. iscrizione presso il Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente con codice ateco 11.05.00 "Produzione di birra" (anche se secondario);
2. produrre birra artigianale all'interno del territorio della Regione Piemonte;
3. essere titolare di un fascicolo aziendale validato (costituito presso l'Anagrafe Unica delle Imprese Agricole ed Agroalimentari);
4. indipendenza giuridica ed economica da qualsiasi altro birrificio;
5. assenza di operatività sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;

6. utilizzare impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;

constatato inoltre che per poter essere iscritte nella sezione b) del registro le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

1. produrre birra con materie prime provenienti prevalentemente da propri fondi ai sensi del Decreto del 2010 del MEF e dell'art. 2135, comma 3, del Codice Civile;
2. iscrizione presso il Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente con il codice ateco 11.05.00 "Produzione di birra" (anche se secondario);
3. produrre birra artigianale all'interno del territorio della Regione Piemonte;
4. possedere un fascicolo aziendale validato (costituito presso l'Anagrafe Unica delle Imprese Agricole ed Agroalimentari), aggiornato con le colture destinate alla produzione di birra;
5. indipendenza giuridica ed economica da qualsiasi altro birrificio;
6. assenza di operatività sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;
7. utilizzare impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;

preso atto che il Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo svolgerà l'istruttoria, fissando il termine del procedimento di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, verificando i requisiti, la regolarità e la completezza della documentazione presentata, richiedendo se necessario integrazioni ed effettuando sopralluoghi in loco;

ritenuto che l'iscrizione si intende perfezionata solo dopo che la Regione Piemonte comunicherà tramite PEC SIAP al richiedente l'avvenuta iscrizione al Registro e che la tenuta e l'aggiornamento dello stesso verrà assicurata dal Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo;

considerato che le imprese iscritte dovranno comunicare tramite la procedura in "Servizionline" di SistemaPiemonte ogni variazione dell'attività rispetto a quanto dichiarato in domanda entro il periodo massimo di 30 giorni dall'intercorsa modifica;

ritenuto di procedere da parte regionale ad un aggiornamento del Registro con cadenza annuale, fatte salve le modifiche che intervengono per comunicazioni delle imprese o verifiche interne, e che l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata fino a richiesta di cancellazione del produttore di birra artigianale;

preso atto che ai fini del mantenimento dei requisiti è facoltà del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo disporre controlli ed ispezioni presso le imprese iscritte, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, applicando eventualmente le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato provvedimento;

constatato che in caso di perdita di un solo requisito o in caso di cessazione o trasformazione dell'attività il Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo provvederà alla cancellazione dal Registro con apposito provvedimento dirigenziale che verrà comunicato agli interessati tramite PEC;

ammesso che il Registro non ha carattere pubblico ma è facoltà dell'impresa regolarmente iscritta promuoverne l'appartenenza.

Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.lgs 33/2013.

Ammesso che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale e s.m.i.;
- la L.R. 14 ottobre 2014 n. 14;
- la DGR n. 1-1717 del 13/07/2015 - Attuazione delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 relative al codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte;
- il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la DGR n. 1-7108 del 29 giugno 2018 recante Disposizioni in materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato per le strutture della Giunta Regionale del Piemonte;
- la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

DETERMINA

- di richiamare integralmente quanto contenuto in premessa;

- di disporre che l'istanza di iscrizione deve essere presentata a partire dalla data della presente determinazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità informatizzata utilizzando il catalogo dei Servizioonline della Regione Piemonte, selezionando il Tema "Agricoltura", e successivamente il box "Birra artigianale da filiera piemontese (NEMBO)"; l'inoltro con modalità diverse determina la pronuncia di non ricevibilità.

Le domande possono essere presentate:

1. in proprio dal titolare o legale rappresentante dell'impresa (utilizzando SPID, CNS o CIE);
2. tramite tecnici e professionisti appositamente delegati sul procedimento Anagrafe;
3. tramite delega ad un'altra persona appositamente delegata sul procedimento Anagrafe;
4. tramite il CAA mandatario, presso il quale è stato depositato il fascicolo aziendale.

Tali soggetti potranno consultare esclusivamente i fascicoli per cui è stata inserita una delega al procedimento Anagrafe nella sezione "Tecnici e professionisti" e quindi operare in nome e per conto del

titolare della posizione esistente in Anagrafe.

Nella domanda dovrà essere indicato per quale sezione del registro si chiede l'iscrizione e dovranno essere allegati i seguenti documenti obbligatori:

- Autorizzazione, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ad istituire il deposito fiscale e licenza di esercizio di microbirrificio con relativo codice di accisa;

e facoltativi:

- Eventuali copie di esiti dei controlli eseguiti da soggetti terzi (Enti di certificazione, ASL, ICQRF ecc);
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modalità operative per l'iscrizione al registro dei birrifici artigianali piemontesi da parte dei birrifici e microbirrifici artigianali e dei birrifici e microbirrifici agricoli:
1. il Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo svolgerà la fase d'istruttoria, fissando il termine del procedimento in 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, verificando i requisiti, la regolarità e la completezza della documentazione presentata, richiedendo se necessario integrazioni ed effettuando sopralluoghi in loco;
 2. l'iscrizione si intende perfezionata solo dopo che la Regione Piemonte comunicherà, tramite PEC SIAP, al richiedente l'avvenuta iscrizione al Registro;
 3. la tenuta e l'aggiornamento del Registro verrà curata dal Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo;
 4. ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e della L.R. 14 ottobre 2014 n.14, in caso non sia verificato il possesso dei requisiti previsti, la Regione Piemonte comunicherà tramite PEC SIAP al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, utilizzando la piattaforma "Servizionline" della Regione Piemonte. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo".

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1707C - Strutture delle imprese agricole ed
agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo)
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo

